

E – MAIL

Genova, 13 novembre 2009

Alle Direzioni Provinciali di:

IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

Agli Uffici locali di:

GENOVA 1
GENOVA 2
GENOVA 3
CHIAVARI
RAPALLO

Agli Uffici della D.R.:

- CONTROLLI FISCALI
- ACC.TO RISCOSSIONE
- GESTIONE TRIBUTI
- CONTENZIOSO

SEDE

AI GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SEDE

Prot. 2009/31884

OGGETTO: Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

Con precedente nota del 22 ottobre 2009 – Prot. 29789 – si era posta all'attenzione degli Uffici e Direzioni Provinciali la necessità di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73 in materia di rappresentanza e assistenza dei contribuenti per tutelare con efficacia gli interessi degli Uffici, dei professionisti iscritti all'albo e degli stessi contribuenti.

Gli ordini dei professionisti hanno segnalato l'opportunità di precisare concretamente due situazioni di rappresentanza: la prima riguarda la rappresentanza nella procedura dell'avviso bonario; la seconda il caso di rappresentanza da parte di collaboratori e dipendenti del professionista.

In merito alle due esigenze prospettate, si integra la nota richiamata con i seguenti comportamenti da osservarsi da parte degli Uffici e Direzioni Provinciali.

Con riguardo alla procedura dell'avviso bonario, se è riportato il nome del professionista non è necessaria la procura; è sufficiente l'esibizione del tesserino.

Nella seconda circostanza i professionisti dovranno conferire formale delega generale ad un proprio rappresentato da individuarsi esclusivamente all'interno delle seguenti tre figure:

- collaboratore formale (cioè formalmente inserito nella struttura organizzativa dello studio del professionista in forza di contratto);
- dipendente;
- professionista delegato (nei casi ove il professionista si avvalga di un collega).

Nella delega dovrà obbligatoriamente essere contenuta l'indicazione dell'Ordine professionale e del numero di iscrizione del professionista.

Resta inteso che nel caso di pratiche riguardanti l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, non sarà ammessa la delega a terzi, fermo restando l'obbligo alla trattazione da parte del titolare della rappresentanza e assistenza del contribuente.

La rappresentanza, in tali casi, deve essere sottoscritta dal contribuente e autenticata dal professionista.

In conclusione, si ribadisce il principio per il quale gli Uffici e le Direzioni Provinciali esamineranno le pratiche di loro competenza solo con soggetti appositamente incaricati tramite procura o delega.

RB/mc

IL DIRETTORE REGIONALE

Franco Latti

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2, D.Lgs. N.39/93*